

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"COMITATO PROMOTORE DELLA DIRETTRICE FERROVIARIA
EUROPEA AD ALTA CAPACITA' MERCI E PASSEGGERI,
LIONE-TORINO-MILANO/GENOVA-VENEZIATRIESTE-LUBIANA"**

ART. 1

DENOMINAZIONE

E' costituita una Associazione attualmente denominata

**"Comitato promotore della direttrice ferroviaria
europea ad alta capacità merci e passeggeri,**

Lione-Torino-Milano/Genova-Venezia-Trieste-Lubiana"

più brevemente denominabile anche come "Direttrice Europea TRANSPADANA".

ART. 2

SEDE

L'Associazione ha sede legale in Torino e svolge la propria attività nell'ambito dell'Unione Europea.

Il Consiglio di Amministrazione potrà aprire uffici amministrativi ed uffici di rappresentanza in Italia ed all'Estero.

ART. 3

SCOPO

L'Associazione non ha scopo di lucro ed ha per oggetto la promozione e la sensibilizzazione per la realizzazione di una linea ferroviaria internazionale ad alta capacità merci e passeggeri, Lione-Torino-Milano/Genova-Venezia-Trieste-Lubiana, articolando il proprio impegno nella predisposizione e nella implementazione di progetti a breve, medio e lungo termine.

In particolare, l'Associazione, mantenendo contatto e dialogo costanti con la società "Ferrovie dello Stato S.p.A." e/o con le società appartenenti al gruppo Ferrovie dello Stato, con il Ministero dei Trasporti italiano e con i corrispondenti enti dei principali paesi europei interessati:

a) propone interventi per ottimizzare ed ammodernare la rete e le strutture ferroviarie esistenti, con particolare riguardo alla velocizzazione degli attuali collegamenti e all'integrazione con gli altri sistemi di trasporto;

b) compie studi di fattibilità tecnica, economica e ambientale relativi alla direttrice Transpadana, sia per il trasporto passeggeri che per quello merci.

Nell'ambito delle finalità sopra indicate l'Associazione, in via esemplificativa, può:

a) sollecitare i soggetti che più ritenga idonei a contribuire con attività o con erogazioni finanziarie allo studio ed alla realizzazione dei propri progetti;

b) divulgare, negli ambienti scientifici, economici, politici ed in quegli altri che possano essere ritenuti ricettivi, le informazioni utili per agevolare la realizzazione dei progetti;

c) costituire gruppi di progettazione;

d) divulgare in ogni sede gli scopi suesposti, organizzando a questo fine ogni opportuna manifestazione di appoggio;

e) far elaborare preventivi di spesa, pubblicazioni, materiali tecnici, economici e/o finanziari in relazione a determinati progetti di interesse dell'Associazione e alle loro possibili traduzioni operative;

f) aderire, nelle forme ritenute idonee, ad iniziative, consorzi, società o altri

enti con oggetto simile e/o complementare;

g) compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie funzionalmente connesse con la realizzazione dello scopo sociale, che non siano riservate per legge a determinati enti in ragione della titolarità di specifici requisiti.

ART. 4

DURATA

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2025.

ART. 5

PATRIMONIO E RISORSE

Patrimonio

Il patrimonio della Associazione è composto da una parte indisponibile:

- il fondo di dotazione indisponibile pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero);

e da una parte disponibile:

- beni mobili ed immobili e diritti in genere conferiti a qualsiasi titolo in sede di atto costitutivo o successivamente;

- lasciti, elargizioni, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere, espressamente destinati dai disponenti ad incremento del patrimonio medesimo.

Risorse

L'Associazione può, inoltre, ricevere lasciti, donazioni, oblazioni, erogazioni liberali, contributi, sovvenzioni, finanziamenti e ausili economici in genere da parte di soggetti pubblici o privati. Tali risorse, se non vengono espressamente destinate al patrimonio indisponibile, unitamente ai redditi del patrimonio, ai proventi di gestione ed alle entrate derivanti da tutte le attività dell'Associazione, costituiscono il fondo di dotazione disponibile per il conseguimento delle finalità statutarie, unitamente alle quote annuali versate dagli associati.

ART. 6

QUOTA ASSOCIATIVA

Il Consiglio di Amministrazione fissa, un anno per l'altro, in sede di predisposizione del bilancio preventivo, la quota associativa.

Gli associati in mora con il pagamento della quota associativa non hanno diritto di intervento e di voto in assemblea.

L'associato si intende in mora quando non versi la quota associativa entro sessanta giorni dal sollecito scritto dell'organo amministrativo o di un suo delegato.

Gli associati in mora nel pagamento della quota associativa per due anni consecutivi sono esclusi di diritto dalla Associazione.

Gli associati receduti, esclusi o che comunque abbiano cessato di fare parte dell'Associazione non hanno alcun diritto alla restituzione dei contributi versati, né hanno alcun altro diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 7

DURATA DEGLI ESERCIZI

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 8

AMMISSIONE DI NUOVI ASSOCIATI

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione gli enti pubblici, territoriali e non, e, più in generale, tutti gli enti privati, italiani e stranieri, ivi comprese le società, anche con scopo lucrativo, che dichiarino di essere interes-

sati alla realizzazione della direttrice ferroviaria internazionale ad alta capacità merci e passeggeri Lione-Torino-Milano/Genova-Venezia-Trieste-Lubiana. L'ammissione all'Associazione di un nuovo associato è decisa dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione assunta con il voto favorevole di almeno tre quarti dei suoi membri in carica.

ART. 8 bis

AMMISSIONE DI ADERENTI SOSTENITORI

Possono essere qualificati come Aderenti Sostenitori dell'Associazione gli enti pubblici, territoriali e non, e, più in generale, tutti gli enti privati, italiani e stranieri, ivi comprese le società, anche con scopo lucrativo, che, pur non intendendo assumere la qualifica di Associati, dichiarino di essere interessati alla realizzazione del sistema di corridoi ferroviari europei promosso da Transpadana.

L'attribuzione della qualifica di Aderente Sostenitore è decisa dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica.

Gli Aderenti Sostenitori hanno l'obbligo di rispettare lo statuto e le deliberazioni degli organi sociali e non sono tenuti a versare il contributo annuale, se non a titolo volontaristico.

Gli Aderenti Sostenitori possono essere organizzati, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, in uno o più Comitati, a seconda dei settori di rispettivo interesse.

ART. 9

RECESSO

L'associato che intenda recedere dall'Associazione deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare. In caso contrario, la quota associativa è dovuta anche per l'anno successivo a quello in cui viene comunicato il recesso.

Il recesso ha effetto dalla chiusura dell'anno solare per il quale è dovuta l'ultima quota associativa.

ART. 10

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) il Comitato Ristretto;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'assemblea ha la facoltà di insignire con il titolo di Presidenti onorari personalità che si siano particolarmente prodigate per il conseguimento delle finalità statutarie o abbia reso particolare lustro all'attività dell'Associazione. L'assemblea può inoltre conferire altre benemerienze a personalità che se ne siano dimostrate meritevoli in ragione della propria vicinanza e del proprio contributo alle finalità dell'Associazione.

ART. 11

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. L'assemblea delibera sull'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, sulla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, sulla nomina dei liquidatori, sulla nomina dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti, sulla nomina del soggetto cui affidare la revisione legale dei conti, sulle mo-

difiche dello statuto, sullo scioglimento e sulla trasformazione dell'Associazione, nonché sulle altre materie riservate alla sua competenza dalla legge.

2. La convocazione dell'assemblea deve farsi a mezzo di lettera raccomandata, fax o e-mail, spediti agli aventi diritto ad intervenire almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. Nell'avviso devono essere precisati la data, l'orario e il luogo di convocazione della riunione, con la precisazione che quest'ultimo deve essere situato nell'ambito del territorio dello Stato italiano, l'Ordine del Giorno, nonché l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, impedimento o inerzia, dal Vicepresidente, entro la fine del mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo relativo all'anno successivo ed entro la fine del mese di maggio per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre precedente, con facoltà, in quest'ultimo caso, per l'organo amministrativo di procrastinare il termine per l'approvazione del bilancio a non oltre la fine del mese di giugno, qualora concrete esigenze dipendenti dalla struttura e dall'oggetto dell'Associazione lo richiedano.

3. Le riunioni dell'assemblea possono tenersi in audio o videoconferenza, ove tale modalità sia indicata nell'avviso di convocazione. In tal caso gli aventi diritto a partecipare all'assemblea possono intervenire a distanza in luoghi diversi, utilizzando sistemi di collegamento audiovisivo, che devono assicurare:

a) l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo audio-video collegato;

b) la presenza nello stesso luogo di chi presiede la riunione e del Segretario o del notaio;

c) la possibilità, per ciascuno dei partecipanti alla riunione, di intervenire in tempo reale di visionare, ricevere e trasmettere atti e documenti in genere, assicurando contestualità di esame e di decisione.

Nel caso di collegamento audiovisivo l'assemblea si ritiene tenuta nel luogo in cui si ritrovano il Presidente e il segretario o il notaio.

4. A ciascun associato spetta un voto.

Ogni associato avente diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta.

L'associato che in una determinata deliberazione abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell'Associazione, deve astenersi dal votare. Il voto che lo stesso dovesse eventualmente formulare non sarà tenuto in considerazione ai fini del calcolo dei voti necessari al raggiungimento della maggioranza richiesta per l'adozione di quella determinata deliberazione.

5. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. In caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, l'assemblea è presieduta dal soggetto designato dalla maggioranza degli associati intervenuti.

All'assemblea partecipa, eventualmente anche quale segretario con funzioni di verbalizzazione, il Coordinatore Tecnico di cui al successivo art. 15. La funzione di verbalizzazione non spetta al Coordinatore Tecnico quando il verbale della riunione deve essere redatto per legge o per scelta dell'organo amministrativo da un notaio.

Spetta al Presidente dell'assemblea, eventualmente anche avvalendosi dell'operato del proprio Ufficio di presidenza, di verificare la regolarità della costituzione, di accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, all'uopo constatando la regolarità delle eventuali deleghe, e di accertare il risultato delle votazioni.

Delle assemblee si redige processo verbale firmato dal soggetto che l'ha presieduta, e dal segretario o dal notaio.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati

Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto sono vincolanti anche per gli associati assenti o dissenzienti.

ART. 12

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, come determinato dall'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri, nominati dall'assemblea, sono rieleggibili alla scadenza.

Il Consiglio nomina al proprio interno un Presidente ed un Vicepresidente attenendosi al seguente principio: al fine di assicurare un'alternanza dei rappresentanti dei soci pubblici e privati nella carica di Presidente, il Consiglio di Amministrazione nomina alternativamente, di triennio in triennio, rispettivamente quali Presidente e Vice Presidente della Associazione un esponente dei soci pubblici ed uno dei soci privati e viceversa.

L'incarico di tutti i consiglieri di amministrazione è gratuito.

2. Se durante il mandato vengono meno uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono alla loro sostituzione. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla assemblea successiva che provvederà ad effettuarne la nomina per il resto del mandato.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea affinché provveda alla sostituzione dei mancanti.

3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal suo Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dal consigliere designato dalla maggioranza dei presenti.

Il Consiglio si riunisce altresì su motivata richiesta di almeno la metà dei Consiglieri.

Esso si riunisce nell'ambito del territorio dello Stato Italiano secondo il calendario dei lavori fissato dal Consiglio stesso e comunque non meno di due volte all'anno.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri e ai membri del Collegio dei Revisori dei

Conti almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire anche mediante comunicazione telegrafica, via telefax o per altra via breve con semplice preavviso di due giorni lavorativi.

In ogni caso, per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri,.

Le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate richieste dal presente statuto. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, quello del Vicepresidente.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi in audio o videoconferenza, ove tale modalità sia indicata nell'avviso di convocazione. In tal caso gli aventi diritto a partecipare alle riunioni consiliari possono intervenire a distanza in luoghi diversi, utilizzando sistemi di collegamento audiovisivo, che devono tassativamente assicurare:

d) l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo audio-video collegato;

e) la presenza nello stesso luogo di chi presiede la riunione e del Segretario o del notaio;

f) la possibilità per ciascuno dei partecipanti alla riunione di intervenire, di colloquiare ed esprimere oralmente e in tempo reale il proprio parere, di visionare, ricevere e trasmettere atti e documenti in genere, assicurando contestualità di esame e di decisione.

Nel caso di collegamento audio o audiovisivo la riunione del Consiglio di Amministrazione si ritiene tenuta nel luogo in cui si ritrovano il Presidente e il segretario o il notaio.

4. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, dell'Associazione.

In particolare, e a titolo meramente esemplificativo, il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine:

a) alla predisposizione, entro il mese di novembre di ogni anno, del bilancio preventivo dell'anno successivo ed entro il mese di maggio del bilancio consuntivo dell'anno precedente;

b) alla stipulazione di convenzioni con soggetti pubblici e privati;

c) - all'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni, erogazioni liberali, contributi e finanziamenti;

d) agli acquisti ed alle alienazioni dei beni mobili ed immobili;

e) alla nomina del Coordinatore Tecnico di cui al successivo art. 15, determinandone compiti, poteri, durata dell'incarico e retribuzione;

f) all'approvazione dei progetti e delle opere da eseguire a cura, responsabilità e spese dell'Associazione;

g) alla promozione dell'immagine dell'Associazione, sia nei rapporti con i terzi ed il pubblico, sia curando direttamente i rapporti con e tra i sovvenzionatori dell'Associazione stessa;

h) all'assunzione ed al licenziamento di personale, anche dirigente, e alla nomina e sostituzione dei collaboratori esterni;

i) alla predisposizione ed approvazione degli eventuali regolamenti dell'Associazione nonché alla loro modifica, revoca ed abrogazione;

l) alla stipulazione di mutui e di aperture di credito, nonché di ogni altra operazione bancaria ritenuta necessaria od utile per il raggiungimento delle

finalità istituzionali;

m) alla partecipazione in enti, consorzi e società le cui attività risultino correlate con quelle dell'Associazione;

n) all'ammissione di nuovi associati ordinari;

o) alla nomina dei membri del Comitato Ristretto ;

p) alla opportunità di intraprendere iniziative giudiziali, alle strategie difensive da seguire nell'ambito di giudizi in cui l'Associazione sia convenuta, d'accordo con i consulenti legali ed alla nomina di arbitri ai sensi dell'art. 21 che segue;

q) a qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

ART. 13

RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE

La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente e al Vicepresidente, in via tra loro disgiunta, i quali esercitano tutti i poteri loro conferiti dal Consiglio di Amministrazione e curano l'esecuzione delle delibere del Consiglio stesso.

ART. 14

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Spetta, tra l'altro, al Presidente o, in caso di sua mancanza o impedimento, al Vicepresidente di:

- convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati ed il Consiglio di Amministrazione, predisponendo l'ordine del giorno delle sedute;
- soprintendere l'attività dell'Associazione nell'ambito dei poteri conferiti e curare una corretta amministrazione della stessa;
- nominare procuratori nell'ambito di poteri conferiti dal Consiglio;
- nominare avvocati e procuratori per rappresentare in giudizio l'Associazione, nonché nominare arbitri, ove consentito dalla legge, in conformità al successivo art. 21;
- assumere in caso di urgenza qualsiasi provvedimento, con obbligo di riferirne al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

ART. 15

COORDINATORE TECNICO

Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione approvata dalla maggioranza dei suoi membri, nomina un Coordinatore Tecnico.

Il Consiglio di Amministrazione ne determina altresì inquadramento e retribuzione.

Il Coordinatore Tecnico coordina le attività amministrative e tecniche e gestisce il personale dell'Associazione; partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione, e dell'Assemblea e, in particolare, durante riunioni di quest'ultima, può svolgere la funzione di segretario.

Il Coordinatore Tecnico esplica la sua attività avvalendosi del Comitato Ristretto di cui all'art. 16.

ART. 16

COMITATO RISTRETTO

Il Comitato Ristretto è l'organo di consulenza dell'Associazione ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina il numero di membri i quali restano in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.

Il Comitato Ristretto analizza, propone e segue nella loro attuazione le linee

operative dell'Associazione, basandosi su articolazioni territoriali che tengano in debito conto i rapporti funzionali tra la direttrice ferroviaria europea e i territori da essa interessati. Ogni "parte territoriale" potrà nominare, nell'ambito del Comitato Ristretto, un suo referente d'area.

Il Comitato Ristretto si riunisce quando necessario e almeno una volta ogni tre mesi su convocazione e sotto la direzione del Coordinatore Tecnico dell'Associazione.

Compete al Comitato Ristretto:

- esprimere pareri tecnico-scientifici non vincolanti ai fini della predisposizione del programma di attività dell'Associazione e sui diversi aspetti che la stessa intende avviare;
- formulare proposte per il raggiungimento delle finalità statutarie dell'Associazione;
- effettuare verifiche tecnico-scientifiche dei risultati conseguenti alle iniziative intraprese dall'Associazione.

Il Comitato Ristretto può avvalersi dell'opera di collaboratori esterni e mantiene contatti organici e costanti con gli enti italiani e stranieri interessati alle iniziative intraprese dall'Associazione.

Possono fare parte del Comitato Ristretto anche i membri del Consiglio di Amministrazione.

ART. 17

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

La gestione finanziaria dell'Associazione è soggetta al controllo di un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti iscritti al Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati dall'Assemblea, durano in carica tre anni, sono rieleggibili ed il loro incarico è gratuito. Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente.

Ciascun membro effettivo del Collegio ha il diritto-dovere di esaminare i libri registri e gli atti dell'Associazione, di effettuare verifiche di cassa, di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

ART. 18

BILANCIO

Il bilancio annuale dell'Associazione, prima di essere presentato all'Assemblea per l'approvazione, potrà, a scelta dell'Assemblea che deve esprimersi in merito un anno per l'altro, essere certificato da una società di revisione iscritta all'apposito registro di cui all'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ed all'articolo 43, comma primo, lettera i) del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.

ART. 19

DEVOLUZIONE DI BENI IN CASO DI SCIoglIMENTO

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione che residuerà all'esito della liquidazione, sarà devoluto ad Enti che perseguano scopi analoghi o affini, secondo quanto deliberato dall'assemblea.

ART. 20

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra gli associati o tra gli associati e l'Associazione per l'interpretazione e l'applicazione del presente statuto dovrà essere devoluta, ove avente ad oggetto diritti disponibili, alla deter-

minazione di un Collegio Arbitrale, formato da tre arbitri, i quali giudicheranno "pro bono et aequo", senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro sessanta giorni dalla nomina.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Gli arbitri sono nominati dal Presidente delle Corti di Appello di Torino.

ART. 21

DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non previsto dal presente Statuto si richiamano i principi generali del diritto e le norme del Codice Civile in tema di Associazioni.

ART. 22

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

I componenti del Consiglio di Amministrazione in carica al momento dell'adozione del presente testo di statuto rimarranno in carica sino alla sua naturale scadenza prevista alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011.

Firmato: Franco Miller

Firmato: Chiara Maria Colombo, impronta del sigillo

Copia conforme all'originale, munito delle prescritte firme.

Si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla Legge.

Milano, 18 (diciotto) dicembre 2015 (duemilaquindici)

Ricevuta del: 18/12/2015 ora: 13:36:46

Utc: 1450442197422193

Utc_string: 2015-12-18T13:36:37.422193+01:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 18/12/2015

Ora invio: 13:36:37

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: Rep. 190

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 84361117

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: CLMCRM77P52I441K

Ufficio delle entrate competente:

TNM - Ufficio Territoriale di MILANO 2

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 245,00 Euro
sul c/c intestato al codice fiscale: CLMCRM77P52I441K

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 190/158 (del codice fiscale: CLMCRM77P52I441K)

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 59047 del 18/12/2015

TNM Ufficio Territoriale di MILANO 2 - Entrate

Tributo	Importo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI	200,00 Euro
9802 IMPOSTA DI BOLLO	45,00 Euro